

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<p><u>Permessi per assistenza a congiunti con handicap in situazione di gravità.</u></p>	<p><u>Giorni 3 mensili (o ore 18 mensili).</u></p>	<p>L'opzione tra le due forme di fruizione (3 gg o 18 ore mensili) va mantenuta durante ciascun mese di utilizzo del beneficio. Quest'ultimo può essere anche fruito alternativamente tra gli aventi diritto.</p>	<p>Art. 33 della Legge n. 104/1992.</p> <p>Circolari di F.A./Arma dei Carabinieri.</p>
<p><u>Permessi per decesso o grave infermità di un congiunto o di un componente della famiglia anagrafica.</u></p>	<p><u>Giorni 3 annui.</u></p>	<p>Sono concessi nel caso di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>decesso</u> dei nonni, dei nipoti in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi, nonché di un soggetto componente la propria famiglia anagrafica (diverso da quelli per il decesso dei quali è già prevista la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi per morte di un congiunto); - <u>grave infermità:</u> <ul style="list-style-type: none"> • dei genitori, dei figli, del fratello, della sorella, nonché del coniuge, anche legalmente separato, che non comporti un imminente pericolo di vita; • dei nonni o dei nipoti in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi; • di un soggetto componente la famiglia anagrafica del richiedente, qualora tale infermità non comporti un imminente pericolo di vita. Ove, invece, sussista imminente pericolo di vita, affinché il beneficio in argomento possa essere concesso, la persona colpita dall'infermità dovrà essere diversa da quelle per le gravissime condizioni delle quali è già prevista la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi per imminente pericolo di vita di un congiunto. 	<p>Art. 4, comma 1 della Legge n. 53/2000.</p>

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<p><u>Permessi per esercizio di cariche amministrative locali</u>, quale componente:</p>	<p>Dei Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, nonché dei Consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.</p>	<p>Per il tempo strettamente necessario per la partecipazione alla riunione e per il raggiungimento del luogo di svolgimento (salvi i diversi contenuti delle leggi regionali delle sole Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano).</p>	<p>Art. 79 del Decreto Legislativo n. 267/2000.</p>
	<p>Delle Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle Comunità montane, nonché degli Organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali, ovvero facenti parte delle Commissioni consiliari o circoscrizionali o delle Commissioni comunali previste per legge o membri delle Conferenze dei Capigruppo e degli Organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari.</p>	<p>Per l'effettiva durata della riunione e per il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.</p>	
	<p>Degli Organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra Enti locali, e Presidenti dei Consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché</p>	<p>Oltre ai suddetti permessi, spettano 24 ore lavorative al mese.</p>	

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA		DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
	Presidenti dei Gruppi consiliari delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.			
	Sindaci, Presidenti delle Province, Sindaci metropolitani, Presidenti delle Comunità montane, Presidenti dei Consigli provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.	Oltre ai suddetti permessi, spettano 48 ore lavorative al mese.		

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<p><u>Permessi per la frequenza di corsi di scuola media superiore, universitari, di specializzazione post universitari o di altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate.</u></p>	<p><u>150 ore annue.</u></p>	<p>Oltre alla frequenza dei corsi, le ore possono essere utilizzate anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la preparazione ai soli esami universitari o post universitari, nei 4 giorni lavorativi immediatamente precedenti alla data d’esame, computando 6 ore per ogni giorno; – il raggiungimento della località (e ritorno in sede) ove si svolge il corso rivolto al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dei corsi universitari o post universitari, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato; – le attività connesse con la preparazione degli esami e della tesi di laurea (es. colloquio con i docenti). <p>Le 150 ore sono riferite all’anno solare, quindi le eventuali ore residue non possono essere cumulate con quelle dell’anno successivo.</p>	<p>Art. 78 del D.P.R. n. 782/1985.</p> <p>Artt. 18 del D.P.R. n. 394/1995 e del DP.R. n. 52/2009 (per Esercito, Marina e Aeronautica).</p> <p>Art. 54 del D.P.R. n. 395/1995 e art. 42 del D.P.R. n. 51/2009 (per l’Arma dei Carabinieri).</p>
<p><u>Permessi brevi.</u></p>	<p><u>Fino a 54 ore all’anno.</u></p>	<p>Sono concessi per assentarsi durante l’orario di servizio per periodi non superiori alla metà dell’orario di lavoro giornaliero. Devono essere recuperati entro il mese successivo.</p>	<p>Art. 10 del D.P.R. n. 40/2018 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 24 del D.P.R. n. 39/2018 (per l’Arma dei Carabinieri).</p>

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Permessi per esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche.</u>	Per la durata del controllo sanitario.	Il personale femminile in stato di gravidanza può fruire di tali permessi, presentando poi all'Ente di appartenenza documentazione giustificativa attestante la data e l'orario della visita.	Art. 14 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
<u>Riposi per festività soppresse.</u>	<u>Giorni 4 annui.</u>	Sono fruibili nell'anno solare di riferimento, in misura proporzionale al servizio prestato o da prestare nell'anno. Spettano anche a chi presta servizio all'estero.	Art. 1 della Legge n. 937/1977. Art. 12, comma 4 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 47, comma 4 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri). Art. 39 del Decreto Legislativo n. 66/2010.
<u>Riposo per festività Santo Patrono non goduto da personale in missione</u>	Un giorno da fruire entro il 31 dicembre dell'anno in cui ricorre la festività non fruita, ovvero alla prima occasione qualora il rientro presso la sede abituale avvenga dopo tale data (var. 3)	Qualora non goduta a causa dello svolgimento di una missione in luogo diverso dalla sede di servizio (in patria o all'estero), va recuperata all'atto del rientro presso detta sede abituale.	Art. 2 della L. 31 marzo 1954, n. 90 Art. 11 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e Art. 13 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri)
<u>Riposo per donazione di sangue ed emocomponenti.</u>	Per la giornata in cui si effettua la donazione	Il numero massimo di donazioni annuali è indicato nel D.M. Salute citato nei riferimenti normativi e applicativi. Il militare è tenuto a effettuare la donazione in via prioritaria presso le strutture trasfusionali militari e, in subordine, presso quelle del Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso di inidoneità alla donazione, il militare dovrà rientrare al proprio Reparto per completare l'orario di servizio, presentando il certificato rilasciato dal medico addetto al prelievo, con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione; le ore di assenza non devono	Art. 1506, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 66/2010. Art. 8 della Legge n. 219/2005. Artt. 3 e 7 del D.M. Lavoro 8 aprile 1968. Art. 9 del D.M. Difesa 11 luglio 2013. D.M. Salute 2 novembre 2015.

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		essere recuperate.	
<u>Riposi per assistenza al figlio disabile.</u>	<u>Ore 2 al giorno</u> , nei primi 3 anni di vita del figlio.	Tali riposi sono fruibili in alternativa ai 3 giorni di permessi mensili (di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992) ovvero al prolungamento del congedo parentale (di cui all'art. 33 del D. Lgs. 151/2001).	Art. 42, comma 1 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
<u>Riposo per allattamento.</u>	Durante il primo anno di vita del figlio, <u>ore 2 al giorno</u> , ridotte a 1 se l'orario giornaliero di servizio è inferiore a 6 ore.	<p>Il diritto consiste nella fruizione di 2 riposi giornalieri di un'ora ciascuno, anche cumulabili tra loro (ridotti a 1 se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore).</p> <p>Mentre la madre militare può sempre beneficiarne, il padre può fruirne nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – qualora il bambino sia affidato al solo padre; – in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto; – qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre sia lavoratrice ma non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.); – in caso di morte o di grave infermità della madre. <p>Il diritto ai riposi giornalieri non compete al militare padre nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa, ad eccezione del caso in cui quest'ultima non possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete ed attuali ragioni, che il militare padre avrà l'onere di documentare.</p> <p>Mentre la militare madre può godere dei</p>	Artt. 39, 40 e 41 del Decreto Legislativo n. 151/2001.

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B1

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		riposi giornalieri durante i periodi di congedo parentale del padre, non è, invece, riconosciuta al militare padre tale possibilità nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in congedo di maternità o congedo parentale. E', tuttavia, possibile concedere al militare padre i riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice dipendente, non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione obbligatoria/facoltativa per altra analoga esigenza (stia, cioè, utilizzando il congedo di maternità o quello parentale per accudire un altro figlio).	